



COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it email: comune.formigara@libero.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 616/1977)

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

INDICE.....	2
CAPO I – NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali.....	4
Art. 4 - Incaricati della vigilanza	4
Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento.....	4
Art. 6 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso	5
Art. 7 - Pubblicità dei titoli autorizzativi	5
Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi.....	5
Art. 9 - Suolo pubblico: definizioni	6
Art. 10 - Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	6
CAPO II – PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’	6
Art. 11 - Pericolo alla pubblica incolumità	6
Art. 12 - Depositi materiali di risulta	7
Art. 13 - Scavi su suolo pubblico.....	7
Art. 14 - Impalcature.....	7
Art. 15 - Conservazione, sicurezza e decoro degli edifici e manutenzione delle loro parti	8
Art. 16 - Accensione di fuochi.....	8
Art. 17 - Cautele nei lavori	8
Art. 18 - Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati.....	9
Art. 19 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi.....	9
Art. 20 - Canne fumarie	9
Art. 21 - Sgombero della neve sui tetti	9
Art. 22 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.....	10
Art. 23 - Divieto di spargimento acqua.....	10
Art. 24 - Accatastamento legna e materiali infiammabili	10
Art. 25 - Gas - Uso di apparecchiature.....	10
Art. 26 - Materie infiammabili – Scorte.....	11
CAPO III – MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELL’IMMAGINE URBANA	11
Art. 27 - Disciplina per l’ esposizione di cartelli, insegne e simili	11
Art. 28 - Monumenti e targhe	11
Art. 29 - Tende nelle arcate e dei negozi	11
Art. 30 - Vernici fresche	12
Art. 31 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.....	12
Art. 32 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti.....	13
Art. 33 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici.....	13
Art. 34 - Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici.....	13
Art. 35 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti.....	14
CAPO IV – ANIMALI	14
Art. 36 - Divieto di detenzione di alcune specie di animali	14
Art. 37 - Animali pericolosi	15
Art. 38 - Circolazione di animali	15
Art. 39 - Piccioni.....	15
Art. 40 - Diritti degli animali	15
Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	15
Art. 42 - Custodia dei cani	15
Art. 43 - Tenuta dei cani	16
Art. 44 - Materiale maleodorante.....	16
CAPO V – TUTELA E IGIENE DEL SUOLO, PREVENZIONE DA RISCHI DI ALLAGAMENTO, INCENDIO, O IGIENICO-SANITARI.....	16
Art. 45 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	16
Art. 46 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie	17
Art. 47 - Pulizia dei colatori e dei fossi in genere.....	17
Art. 48 - Pulizia delle aree verdi private	17
Art. 49 - Rifiuti domestici.....	18
CAPO VI – TUTELA DAL RUMORE.....	18
Art. 50 - Rumori nelle case.....	18

Art. 51 - Uso di strumenti musicali.....	19
Art. 52 - Orario per attività "rumorose"	19
Art. 53 - Lavori nelle abitazioni.....	19
Art. 54 - Rumori fastidiosi.....	19
Art. 55 - Rumori molesti.....	20
Art. 56 - Pubblicità sonora.....	20
CAPO VII – CORTILI – SPAZI PRIVATI: NORME.....	20
Art. 57 - Cortili: divieti.....	20
Art. 58 - Recinzione di proprietà confinanti col suolo pubblico e di cantieri edili	21
CAPO VIII – VIABILITA’ – USO DEL SUOLO PUBBLICO.....	21
Art. 59 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili.....	21
Art. 60 - Manifestazioni – Processioni – Cortei funebri	21
CAPO IX – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DEPOSITI, MESTIERI, AMBULANTI, COMMERCIO	22
Art. 61 - Autorizzazioni	22
Art. 62 - Esercizio di attività produttive	22
Art. 63 - Officine e laboratori: condizioni di esercizio	23
Art. 64 - Attività rumorose e incomode: locali, condizioni di esercizio ed orari	23
Art. 65 - Mestieri girovaghi	24
Art. 66 - Suonatori ambulanti	24
Art. 67 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne	24
Art. 68 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre.....	24
Art. 69 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita	24
CAPO X – SANZIONI E PROCEDURE.....	25
Art. 70 - Sanzioni e procedure	25
Art. 71 - Reiterazione delle violazioni	25
Art. 72 - Risarcimento danni.....	25
Art. 73 - Diffida - Esecuzione d’ ufficio.....	25
Art. 74 - Esposti all’ Amministrazione Comunale.....	25
CAPO XI NORME FINALI	26
Art. 75 - Abrogazione di norme preesistenti.....	26
Art. 76 - Entrata in vigore	26
Art. 77 - Pubblicità del Regolamento	26

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, il regolare svolgimento delle attività economiche e la salvaguardia dei diritti individuali e collettivi, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica, in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali nel rispetto delle gerarchie delle fonti di diritto.

2. Si richiamano le principali fonti normative:

- D.P.R. n. 616/77 - Art. 18
- decreto legislativo n. 267/2000 – Artt. 7, 7 bis, 50, 54 e 107
- legge n. 689/81
- decreto legislativo n. 507/1999
- decreto legislativo n. 112/98
- legge n. 241/90
- Statuto Comunale

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei Servizi per i settori di loro competenza.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 4 - Incaricati della vigilanza

1. Oltre agli Organi di Polizia Locale, sono preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 D.P.R. n. 447/88 nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento

1. Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 4 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

Art. 6 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

2. Le eventuali spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

3. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto comunque denominato, previsti dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

4. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

6. In caso di reiterazione della violazione si applica anche la sospensione fino a 30 giorni del titolo autorizzativo.

Art. 7 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;

- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per li loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto e' stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza li nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

3. Ove si reputi necessario, li Responsabile del Servizio competente, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Art. 9 - Suolo pubblico: definizioni

1. Per la definizione di suolo pubblico, agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell' Amministrazione Comunale.

3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie.

4. Per l'alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 10 - Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte ai pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone O.S.A.P. occupazione spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

4. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza a cura del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

CAPO II – PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 11 - Pericolo alla pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o in parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.

2. Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad un'altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo.
4. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 12 - Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, etc..., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertono le persone del pericolo.
2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.
3. I depositi di materiali, calcinacci, etc..., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 13 - Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.
3. È fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).
5. La violazione ai commi 1° e 2° comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del Codice della Strada.

Art. 14 - Impalcature

1. È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
3. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza.
4. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolve anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 15 - Conservazione, sicurezza e decoro degli edifici e manutenzione delle loro parti

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. Infissi ed affissi sulle facciate non sono consentiti se sporgenti più di dieci centimetri dalla facciata stessa, e fino all'altezza di metri lineari 4,50 sul marciapiede stradale o sul suolo stradale.

4. E' vietata l'installazione in facciata degli edifici, per quanto riguarda le fronti che prospettano gli spazi pubblici, di antenne di qualsiasi genere, apparecchiature paraboliche, apparecchiature elettriche od elettroniche di evidente impatto visivo, macchine per condizionatori d'aria, motori in genere; è altresì vietata sulle stesse facciate la installazione di ogni apparecchiatura che possa risultare esteticamente non decorosa, rumorosa o fonte di esalazioni o produzione di calore, ovvero di intralcio alla sicurezza stradale ed alla corretta leggibilità della segnaletica stradale. Le apparecchiature sopra descritte sono consentite sulle coperture o sulle facciate prospicienti le corti interne ed i cortili privati, non direttamente visibili dagli spazi pubblici, purchè nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale e delle norme tecniche specifiche nonché delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche. Sono fatti sempre salvi i diritti dei terzi e le salvaguardie previste dal Codice Civile.

5. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di adeguare gli edifici alle prescrizioni del presente articolo.

6. In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico.

7. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'autorità comunale ove questi possano causare pericolo.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 16 - Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori.

2. L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.

3. È pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.

4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del TULPS.

5. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 17 - Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.

2. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi e di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di emissioni maleodoranti .
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 18 - Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati

1. È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
2. È pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. È vietato, fuori dai luoghi destinati a tale scopo, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazioni pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.
4. È vietato il trasporto di oggetti, con qualsiasi mezzo anche non a motore, che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone .
5. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, etc...) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 19 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi

1. È vietato battere tappeti, stuoie o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti.
2. E' vietato gettare da finestre, balconi, terrazzi e/o manufatti simili, ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio .
3. È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio .
4. È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli e/o manufatti simili, vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati .
5. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d' uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica .
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 20 - Canne fumarie

1. Fatto salvo il rispetto delle norme contro l' inquinamento atmosferico, sia nell' interno come all' esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 21 - Sgombero della neve sui tetti

1. È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall' interno dei cortili sul suolo pubblico.

2. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall' Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l' operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.
3. In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.
4. I poggiali e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 22 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. Ai proprietari e/o utilizzatori degli edifici fronteggianti gli spazi pubblici è fatto obbligo di pulire dalla neve o dal ghiaccio lo spazio corrispondente al marciapiede pubblico per la parte fronteggiante la proprietà privata e per l'intera estensione in lunghezza della stessa proprietà; in mancanza di marciapiede pubblico l'obbligo si estende allo spazio stradale fronteggiante la proprietà e per una larghezza o profondità di metri lineari 1,00 (uno).
4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

Art. 23 - Divieto di spargimento acqua

1. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.
2. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti .
3. E' vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 24 - Accatastamento legna e materiali infiammabili

1. Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l' Autorità Comunale a seconda dei casi .
2. Nell' interno dell' abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.
3. I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 25 - Gas - Uso di apparecchiature

1. Per l' installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ad uso civile, sia coloro che procedono all' installazione degli impianti che gli utenti, dovranno attenersi alle

disposizioni di legge ed alle norme tutte emanate dagli enti pubblici competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 26 - Materie infiammabili – Scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni, riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, anche in piccole quantità.

2. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

CAPO III – MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELL'IMMAGINE URBANA

Art. 27 - Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili

1. È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

2. Si richiama il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento richiamato al comma 2.

Art. 28 - Monumenti e targhe

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, anche all'esterno del centro abitato, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, o prefettizia o ministeriale secondo le rispettive competenze, e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro necessario.

3. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 29 - Tende nelle arcate e dei negozi

1. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

2. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

3. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.

4. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici

senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell' apertura che proteggono.

5. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

6. Tutte le tende protese su spazio pubblico devono avere l' orlo inferiore ad altezza non minore di metri 2.30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

7. Il rilascio di permessi per l' installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

8. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni o pali.

9. È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

10. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 30 - Vernici fresche

1. Ogni oggetto verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

2. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 31 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti

1. È vietato prelevare l' acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d' acqua. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

2. È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

3. L' uso dell' acqua delle fontanelle pubbliche è permessa esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani e pulizia di piccole ferite, che si effettuano normalmente sui bambini.

4. Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che accedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché il lavaggio di panni e biancheria.

5. Con propria ordinanza il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.

6. È sempre consentito all' Amministrazione Comunale l' uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l' irrigazione del verde pubblico .

7. È vietato ai privati, senza permesso dell' Ufficio Tecnico Comunale, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.

8. Sono fatti salvi i casi di emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc...) nei quali però l' utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale.

9. È sempre vietato, nell' arco delle 24 ore, posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti.

10. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l' uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile.

11. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l' acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o Assessore Delegato od, in casi di assoluta urgenza, il Tecnico Comunale o il Responsabile del

Servizio di Polizia Locale o loro facenti funzioni, potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell' art. 3 del presente Regolamento.

12. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 32 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti

1. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti degli esercizi pubblici .

2. L' affissione dei manifesti di ogni tipo, avvisi, manoscritti, è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall' Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni .

3. I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell' immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall' Amministrazione Comunale.

4. E' ammessa l'affissione o la collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche, solamente in caso di pubblica utilità (feste, manifestazioni, etc...) e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con metodi che non siano pregiudizievoli dell'integrità e del decoro dei supporti.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 33 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

2. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

3. L' Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la verniciatura degli infissi.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 34 - Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici

1. È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito nell' ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.

2. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e/o altri luoghi di culto, delle abitazioni private.

3. E' vietato in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e della telefonia, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

4. In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico uso è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

5. E' vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.

6. È altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare autoveicoli o effettuare altri lavori.

7. Sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione .
8. Qualora il lavaggio degli autoveicoli o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalle leggi statali o regionali vigenti.
9. L'Amministrazione Comunale può stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.
10. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 35 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale.
2. E' vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi.
3. Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato :
 - a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
 - b) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;
 - c) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
 - d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;
 - e) entrare, circolare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo, con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi;
 - f) l'utilizzazione dei giochi installati per i bambini da parte di persone di età superiore ai 12 anni.
4. E' permessa la circolazione di bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori.
5. Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati .
6. È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi del Comune, dei gestori degli eventuali chioschi, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
7. L'uso dei parchi e l'utilizzo di particolari attrezzature (barbecue, organizzazione di feste di compleanno senza fini di lucro, etc...) possono essere sottoposte a specifiche norme quali: la comunicazione, la prenotazione, il deposito di una somma cauzionale, l'uso di particolari prodotti, la pulizia diretta da parte dell'usufruitore e quant'altro può essere ritenuto utile.
8. Il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, con apposita ordinanza procede all'individuazione dei casi o situazioni ed alla disciplina degli stessi.
9. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
10. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).

CAPO IV – ANIMALI

Art. 36 - Divieto di detenzione di alcune specie di animali

1. È vietato tenere all'interno del centro abitato animali anche domestici, o allevamenti, che rechino molestia o danno al vicinato.
2. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale d'Igiene.

3. L'Autorità Comunale, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.
4. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno ai vicinato.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 37 - Animali pericolosi

1. È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno :
 - a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali
 - c) essere costantemente vigilati da persona adulta.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 38 - Circolazione di animali

1. E' vietato, senza autorizzazione, lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.
2. E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi altra specie di animali.

Art. 39 - Piccioni

1. Ai fini della tutela, del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfortimento degli stessi nei rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 40 - Diritti degli animali

1. E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
2. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.
2. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c) i cani adibiti ai servizi dell'esercito ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 42 - Custodia dei cani

1. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia o di natura violenta devono essere tenuti a catena o custoditi in luogo chiuso o recintato.

2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via; i cani a custodia dei greggi, durante il periodo notturno, potranno essere sprovvisti di museruola, purché legati.

Art. 43 - Tenuta dei cani

1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull' istituzione dell' anagrafe canina è vietato :
 - a) aizzare i cani fra loro o contro le persone;
 - b) tenere a guardia delle case e delle proprietà cani in libertà che abbiano l' istinto di aggredire o mordere i passanti;
 - c) dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;
 - d) far vagare cani sulla "strada", come definita dal Codice della Strada;
 - e) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;
 - f) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del comune;
 - h) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L. per fini zooprofilattici ;
 - i) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;
 - l) è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all' anagrafe canina e dotati di tatuaggio o altro sistema di identificazione
 - m) è fatto divieto di tenere cani in spazi angusti, (liberi o incatenati) quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero di animali), privi di acqua e del cibo necessari e di un adeguato riparo dalle intemperie.
Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e dei cibo.
2. Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo nonché lo specifico regolamento comunale.
3. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).
4. La violazione alle lettere l) comporta la sanzione amministrativa da € 38 ad € 232 (p.m.r. € 76).

Art. 44 - Materiale maleodorante

1. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.
2. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

CAPO V – TUTELA E IGIENE DEL SUOLO, PREVENZIONE DA RISCHI DI ALLAGAMENTO, INCENDIO, O IGIENICO-SANITARI

Art. 45 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 46 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 47 - Pulizia dei colatori e dei fossi in genere

I Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, le Regolatorie delle rogge e fossi di colo consortili, ed i proprietari di rogge e fossi di colo privati, hanno l'obbligo di eseguire i lavori periodici di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo.

I proprietari dei terreni confinanti con i fossi di scolo delle strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, hanno l'obbligo di eseguire lavori periodici di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia dei fossetti di scolo stessi.

Tutte le operazioni sopradescritte dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di tre cicli di lavoro per anno, da effettuarsi di massima secondo le seguenti scadenze, e salvo diversi provvedimenti dell'Autorità comunale:

- il primo ciclo di manutenzione entro il 30 maggio;
- il secondo ciclo di manutenzione entro il 15 luglio;
- il terzo ciclo di manutenzione entro il 30 settembre.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Art. 48 - Pulizia delle aree verdi private

I proprietari dei terreni incolti ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati, sono obbligati a procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
- b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
- c) escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

I proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale, sono obbligati a non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale

da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

I proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

I proprietari di aree a verde privato o di arbusti o siepi confinanti con il suolo pubblico sono tenuti a garantire che le essenze, le alberature, le siepi, i cespugli, non invadano mai la sede stradale e siano costantemente mantenuti all'interno della proprietà privata al fine di non impedire il transito dei pedoni sul marciapiede, o di essere in contrasto con la esigenza di sicurezza della circolazione stradale.

Tutte le operazioni sopradescritte dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di tre cicli di lavoro per anno, da effettuarsi di massima secondo le seguenti scadenze, e salvo diversi provvedimenti dell'Autorità comunale:

- il primo ciclo di manutenzione entro il 30 maggio;
- il secondo ciclo di manutenzione entro il 15 luglio;
- il terzo ciclo di manutenzione entro il 30 settembre.

Art. 49 - Rifiuti domestici

1. È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.
2. È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali tossici .
3. E' vietato ai non residenti depositare i sacchi dell'immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsti o presso la piazzola ecologica comunale.
4. E' vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti.
5. E' vietato conferire nei cestini dislocati nelle vie e negli spazi pubblici, rifiuti di origine domestica e rifiuti speciali, così come definiti dal D.Lgs 152/2006.
6. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 (P.M.R. € 50).
7. La violazione al 4° comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (P.M.R. € 128).

CAPO VI – TUTELA DAL RUMORE

Art. 50 - Rumori nelle case

E' vietato, nelle case, produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiatura, strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 51 - Uso di strumenti musicali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 del Codice Penale è vietato l' uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 22, salvo diversa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati, ricorrenze civili o religiose.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 52 - Orario per attività "rumorose"

1. L'esercizio di arti, mestieri rumorosi e attività rumorose è limitato al seguente orario: fascia normale:

dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 20,00.

2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti, e tenuto conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 6,00 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.

3. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 01 marzo 1991 e successive modificazioni. In tali casi, sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti Autorità.

4. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24,00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio e' ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

5. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

6. Tutte le attività a carattere domestico sono consentite anche nei giorni festivi nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, si applicano le proroghe di cui al comma 2

Art. 53 - Lavori nelle abitazioni

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 20,00, salvo diversa previsione dei regolamenti condominiali.

Art. 54 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio stereo e simili ad altissimo volume.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 55 - Rumori molesti

1. È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.
2. E' vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono, anche se collocati su autovetture.
3. L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscono i suoni.
4. Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente Regolamento Locale d'Igiene; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ASL, ed imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione. La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.
5. Nell'uso delle saracinesche metalliche, porte basculanti, cancelli elettrici e/o dispositivi elettromeccanici similari, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.
6. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte.
7. È vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani che abbaino con frequenza, specialmente di notte.
8. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 56 - Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, così come disposto dall'art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dall'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 oppure da quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, se più restrittivo.
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali generali in tema di pubblicità sonora in periodo elettorale.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

CAPO VII – CORTILI – SPAZI PRIVATI: NORME

Art. 57 - Cortili: divieti

1. Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all'aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 58 - Recinzione di proprietà confinanti col suolo pubblico e di cantieri edili

1. I proprietari degli immobili dismessi o fatiscenti, devono recintare solidamente la proprietà privata anche con la chiusura in muratura di accessi di porte e/o finestre in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, in centro urbano, a qualunque utilizzazione siano destinati, devono ugualmente e per la stessa ragione recintare solidamente la proprietà privata. L'Autorità comunale ha particolari ragioni per obbligare il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni in centro abitato ad eseguire una idonea recinzione qualora nella proprietà vengano svolte lavorazioni o attività anche agricole o produttive o siano in essere depositi, in particolare al fine di tutelare la sicurezza dei minori nel caso di imprudente intromissione in uno spazio privato non recintato.

3. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

4. Le recinzioni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni previste, con murature, cancellate od altre difese stabilmente infisse al suolo od ai muri e di aspetto decoroso.

5. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

6. Le recinzioni dei cantieri edili, ovunque installati sul territorio comunale, devono essere effettuate con idonei materiali ed in modo che le stesse non siano instabili o di pericolo.

7. I varchi o cancelli devono essere tenuti chiusi, con appositi manufatti non facilmente apribili, ogni qual volta l'attività nel cantiere risulti interrotta, anche temporaneamente, o sospesa.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

CAPO VIII – VIABILITA' – USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 59 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili

1. Sul territorio comunale non sono state allestite apposite aree attrezzate al fine di far sostare roulotte, caravan, campers e veicoli simili.

2. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

3. Fanno eccezione quelli al seguito degli spettacoli viaggianti che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

4. E' altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 60 - Manifestazioni – Processioni – Cortei funebri

1. Le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone e/o autoveicoli, dovranno essere autorizzate dall'Autorità Comunale e dovranno seguire gli itinerari concordati con gli organi di polizia locale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente.

2. I cortei funebri muoveranno dalla chiesa o dal luogo ove si trova il feretro verso il cimitero percorrendo l'itinerario più breve.

3. Previa richiesta scritta presentata con congruo anticipo, potranno essere concesse autorizzazioni per percorsi alternativi.
4. Qualora non è possibile ottenere la scorta da parte degli organi di polizia, i cortei dovranno marciare sul lato destro della carreggiata e rispettare le disposizioni dettate dal Codice della Strada.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

CAPO IX – ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEPOSITI, MESTIERI, AMBULANTI, COMMERCIO

Art. 61 - Autorizzazioni

Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, è tenuto a presentare apposita istanza o in alternativa denuncia o comunicazione secondo quanto prescritto dalle norme in vigore in materia

Art. 62 - Esercizio di attività produttive

1. Chiunque intenda avviare sul territorio del Comune l'esercizio di una attività produttiva, di un deposito, di un'arte o mestiere, oppure, in quanto già esistenti, trasferirli da luogo a luogo, ampliarli o comunque modificarli in tutto o in parte, deve inoltrare apposita istanza o in alternativa denuncia o comunicazione secondo quanto prescritto dalle norme in vigore in materia, all'ufficio comunale competente, mediante utilizzo di apposito modello se prescritto dalle norme che regolano il relativo procedimento amministrativo, corredata dagli allegati. nel numero di copie previsto.
2. In base alle disposizioni vigenti l'attività può essere immediatamente avviata, fatta salva la possibilità di intervento di sospensione od inibizione degli effetti che si sono creati.
3. Alla struttura comunale denominata Sportello Unico Attività Produttive o equivalente (di seguito denominato Ufficio) è demandata la competenza per l'istruttoria dei procedimenti ed il rilascio dei relativi atti finali comunque denominati.
4. Il responsabile del procedimento che riceve le istanze, comunque denominate (denunce, comunicazioni, etc...) deve impiegare la massima attenzione, diligenza e tempestività nell'esaminare le pratiche e la documentazione annessa.
5. L'istruttoria della pratica ha inizio con la verifica della competenza dell'Ufficio a riceverla. Nel caso di riscontrata incompetenza il responsabile del procedimento provvede alla immediata trasmissione al competente ufficio od ente, dandone sempre comunicazione all'interessato.
6. L'istruttoria avverrà secondo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
7. Il provvedimento finale o l'eventuale diniego debitamente motivato devono essere notificati nei modi di legge.
8. In caso di attività già avviata, qualora l'istruttoria si chiuda con esito negativo, verrà emesso provvedimento di divieto di prosecuzione di attività e rimozione dei suoi effetti, notificato nei modi di legge.
9. Del buon fine della procedura, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli enti od uffici competenti, comunali e sovracomunali.
10. In caso di comunicazioni od osservazioni negative da parte dell'ASL o dell'ARPA oppure dovessero sopravvenire ragioni di pubblico interesse, il Responsabile dell'Ufficio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.
11. In caso di cessazione di attività, entro il termine di giorni trenta, deve essere presentata comunicazione scritta.

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

13. La violazione al presente articolo comporta, oltre all'emissione di ordinanza di cessazione attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 167).

14. In caso di mancato rispetto dell'imposizione della cessazione dell'attività e/o della chiusura dei locali, si applicano le disposizioni derivanti dagli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90.

Art. 63 - Officine e laboratori: condizioni di esercizio

1. Nelle officine e laboratori siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane dai muri.

2. Debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

3. È fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dei regolamenti generali e locali nonché le altre che le autorità competenti riterranno necessarie.

4. La concessione dell'autorizzazione è fatta ai soli effetti dei regolamenti comunali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità Comunale.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 64 - Attività rumorose e incombode: locali, condizioni di esercizio ed orari

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività produttive che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Sono considerate incombode le attività produttive che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

3. I locali in cui si effettuano attività rumorose o incombode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

4. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

5. L'autorità comunale ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione presso le attività produttive e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.

6. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.

7. Pure con ordinanza può essere disposta la chiusura delle attività produttive per le quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

8. È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

9. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incombodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 06 alle ore 22.

10. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

11. Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incombode.

12. Per quanto riguarda i mercati all' aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze dispositive.

13. La violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo comporta l' emissione di ordinanza di cessazione attività con applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. non ammesso – emissione di ordinanza ingiunzione).

14. La violazione dei commi dal 9, 10, 11 e 12 del presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

Art. 65 - Mestieri girovagli

1. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l' attenzione con grida e schiamazzi.

2. E' vietata l'attività di lavavetri, di vendita e/o altra attività alle intersezioni anche semaforizzate, ai passaggi a livello ed alle fermate dei mezzi pubblici.

3. E' vietata la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell' immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.

4. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 66 - Suonatori ambulanti

1. Ai suonatori ambulanti è vietato:

a) di ostacolare il traffico;

b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;

c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese o altri luoghi di culto durante le funzioni religiose, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

2. Valgono le stesse limitazioni già previste dall' art. 56 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.

3. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 67 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne

1. I negozi, gli esercizi pubblici e le attività produttive possono avere all' ingresso principale una insegna indicante il tipo di negozio od attività che viene svolta all' interno dello stesso.

2. Per ragioni di decoro architettonico l' Autorità Comunale può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

3. Le insegne devono essere decorose e, se luminose, non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

4. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 68 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

1. Le mostre e gli oggetti esposti negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e/o nei locali di lavorazione, alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l' esercizio e/o il locale di lavorazione salvo diversa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

2. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 69 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

1. I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.

2. Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

CAPO X – SANZIONI E PROCEDURE

Art. 70 - Sanzioni e procedure

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. In caso di mancato rispetto dell'imposizione della cessazione dell'attività e/o della chiusura dei locali, si applicano le disposizioni derivanti dagli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90.
6. La presente disciplina del procedimento sanzionatorio si applica in tutti i casi in cui vi siano violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle ordinanze.

Art. 71 - Reiterazione delle violazioni

Si applica l'art. 8 bis della legge n. 689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 507/99.

Art. 72 - Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

Art. 73 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto anti-giuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 74 - Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che

comunque siano indirizzati o sollecitino l' intervento dell' Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio di Polizia Locale.

4. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità dell'esponente.

CAPO XI NORME FINALI

Art. 75 - Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie qualora in conflitto con le nuove norme.

Art. 76 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 77 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.